AGRIVERDE

Agriverde Società Cooperativa Sociale

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità ai sensi del D.Lgs. 24/2023

in vigore dal 16/12/2023

AGRIVERDE

SOMMARIO

1. PREMESSA, SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 3
2. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO 3
3. DESTINATARI 4
4. SEGNALAZIONI 4
 - 4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 4
 - 4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 5
 - 4.3 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO 5
 - 4.4 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE 6
 - 4.5 SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA 6
5. DIVIETO DI RITORSIONE 7
6. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE 7
7. TRATTAMENTO DEI DATI 7

1. PREMESSA, SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di garantire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti - o altri soggetti individuati quali destinatari ai sensi del D.Lgs. 24/2023 - possano segnalare comportamenti illegittimi e violazioni di disposizioni normative posti in essere all'interno dell'azienda, promuovendo una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti.

La Policy ha l'obiettivo di rafforzare i presidi già esistenti in tema di controlli interni, oltre a tutelare gli interessi di dipendenti, collaboratori e soci dagli effetti pregiudizievoli che possono derivare dalla violazione della normativa vigente.

La Policy ha lo scopo di fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne definite in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del d. lgs. n. 24/2023.

Agriverde Società Cooperativa Sociale ha istituito un canale interno per le segnalazioni disciplinate dal D.Lgs. 24/2023, accessibile tramite la piattaforma https://coopagriverde.whistletech.online.

La gestione delle segnalazioni whistleblowing è affidata a un soggetto esterno, autonomo e specificamente formato, formalmente incaricato dalla Cooperativa, di seguito denominato "Ricevente" o "Gestore delle segnalazioni".

Possono essere oggetto di segnalazione, le informazioni sulle violazioni, che riguardano comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante (whistleblower) sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio"). Sono, inoltre, espressamente escluse, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante (per il dettaglio di ciò che è escluso si rimanda alla lettura dell'art. 1 comma 2 del Decreto 24/2023).

Le segnalazioni relative alla parità di genere, a discriminazioni, molestie, responsabilità sociale e al rispetto dei requisiti SA8000 che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 sono gestite attraverso gli specifici canali aziendali previsti dalle relative procedure. Resta ferma la possibilità di utilizzare il canale whistleblowing qualora i fatti segnalati rientrino anche nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

2. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. Direttiva whistleblowing), di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato. Lo scopo della Direttiva è disciplinare la protezione dei segnalanti all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali.

Il D. Lgs. 24/2023 rafforza i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni, raccogliendo in un unico testo normativo, in maniera organica, l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Il legislatore a garanzia dei canali di segnalazione interni e della loro corretta applicazione, ha istituito anche un canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito "ANAC").

3. DESTINATARI

La presente procedura si applica a tutte le persone che segnalano violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, e in particolare:

- i dipendenti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione con Agriverde Società Cooperativa Sociale o che operano per conto o in favore della Società, anche presso soggetti terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- i soci, eventuali azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

(di seguito "Destinatari").

Le tutele previste per il Segnalante trovano applicazione anche qualora la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. SEGNALAZIONI

In conformità alla normativa vigente sono previsti diversi canali di segnalazione: i) canale di segnalazione interna; ii) canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'ANAC; iii) pubblica divulgazione.

In via prioritaria, la persona segnalante utilizza il canale interno e, al ricorrere delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC o una divulgazione pubblica.

4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza di Agriverde Società Cooperativa Sociale comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa Società.

In particolare, vengono considerate "rilevanti" le segnalazioni che hanno ad oggetto:

- reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 (anche "Decreto 231");[1]
- violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;[1]
- illeciti commessi in violazione della normativa nazionale e dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel D.Lgs. 24/2023. A titolo esemplificativo, e non esaustivo: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni, riguardanti il mercato interno, in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati e indicati.

[1] Tali violazioni possono essere segnalate solo tramite il canale interno.

4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione, allo scopo di garantire una più adeguata attività di indagine, deve essere sufficientemente documentata e circostanziata in modo tale da fornire tutti gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nello specifico la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi (ove conosciuti):

- una descrizione completa e dettagliata del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- l'indicazione del tempo e del luogo in cui il fatto o il comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione è avvenuto;
- l'indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Inoltre, è opportuno indicare nella segnalazione:

- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.

La Segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere tempestiva così da consentire una più efficiente attività di indagine, nonché l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Tali segnalazioni possono essere gestite attraverso gli altri canali aziendali eventualmente applicabili.

Le segnalazioni anonime, qualora adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a consentire le necessarie verifiche, sono prese in considerazione e trattate secondo le modalità previste per le segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni anonime ricevute sono registrate e la relativa documentazione è conservata in modo da consentirne il successivo rintracciamento. Qualora la persona segnalante sia successivamente identificata e abbia subito ritorsioni in ragione della segnalazione anonima effettuata, trovano applicazione le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023, ricorrendone le condizioni.

Il Ricevente potrà agire solo rispettando i termini di privacy e le altre norme che tutelano la riservatezza e la vita privata delle persone coinvolte.

4.3 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Agriverde Società Cooperativa Sociale mette a disposizione dei Destinatari un canale per l'invio della Segnalazione interna, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La 'gestione della segnalazione' è affidata ad un Ricevente, funzione autonoma e con personale specificamente formato a tale scopo. Tale scelta fornisce garanzia di riservatezza e di indipendenza di giudizio della funzione.

La Segnalazione può essere presentata in forma scritta secondo le seguenti modalità:

Attraverso la piattaforma dedicata accessibile tramite l'indirizzo https://coopagriverde.whistletech.online che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Per garantire la riservatezza, il Segnalante potrà interagire con la Funzione Ricevente attraverso il tool di messaggistica ed eventualmente aggiungere documentazione ad integrazione o aggiornamento della Segnalazione stessa.

Al termine della procedura di segnalazione, la piattaforma rilascerà un codice numerico che il Segnalante dovrà conservare per vedere eventuali messaggi da parte della funzione Ricevente nonché seguire lo stato di avanzamento della sua segnalazione. Il Ricevente riceve una mail automatica di avvenuta ricezione di una segnalazione.

Qualora il lavoratore intenda procedere ad effettuare una segnalazione per il tramite della piattaforma dedicata, è opportuno non utilizzare dispositivi aziendali e/o connessi alla rete internet aziendale, ma dispositivi personali o connessi ad una rete dati personale.

4.4 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione il Ricevente, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione;

b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce la segnalazione può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto;

d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione il soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione segnala o avvia le verifiche interne sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi;

f) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette (7) giorni dalla presentazione della segnalazione.

4.5 SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha predisposto un canale per le segnalazioni esterne che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta da ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica, nonché attraverso la richiesta di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il Segnalante può rivolgersi al canale di segnalazione esterna (ANAC) in presenza delle condizioni esplicitate all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, cui si rimanda. Inoltre, il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l'accaduto all'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023, in presenza delle condizioni previste all'art. 15 dello stesso Decreto. Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecita, nelle previsioni indicate.

5. DIVIETO DI RITORSIONE

Agriverde Società Cooperativa Sociale garantisce al segnalante l'applicazione delle misure di protezione nel caso in cui:

1. al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero vere e avessero ad oggetto quanto indicato nel precedente paragrafo 4.1;
2. la segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalla presente policy.

Non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Salvo adire le vie legali nell'ipotesi in cui il segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato, la Società provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso segnalante.

Si evidenzia che, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la tutela prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

6. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Resta inteso che la presente "Whistleblowing policy", pur mirando a fornire la massima tutela al Segnalante, lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di eventuali segnalazioni calunniose o diffamatorie ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del Codice Civile, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

7. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutte le informazioni e i dati personali raccolti attraverso le segnalazioni, incluse, ove presenti, categorie particolari di dati personali, sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 51/2018 e delle disposizioni del D.Lgs. 24/2023. I dati personali manifestamente non utili alla trattazione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza ingiustificato ritardo.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro trattazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla specifica informativa privacy resa disponibile sulla piattaforma di segnalazione.